

N. R.G. 13148/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Di Martino	Presidente
dott. Adriano Del Bene	Giudice
dott. Francesca Reale	Giudice-rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13148/2020** promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avvocato [REDACTED] in virtù
di procura del 22 maggio 2020, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
presso lo studio dell'Avvocato

ATTORI

Contro

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ,
dall' [REDACTED]
[REDACTED] è elettivamente domiciliata



CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori [REDACTED] e componenti del C.D.A della [REDACTED], dopo aver rappresentato la situazione di forte conflittualità esistente all'interno della società, impugnavano la delibera societaria del 18.04.20, a loro notificata via pec, di esclusione dalla compagine societaria.

In particolare in data **20 aprile 2020**, alle ore 18,00, era stato comunicato ai Signori [REDACTED] verbale di assemblea dei soci della [REDACTED] Società Cooperativa Sociale del **18 aprile 2020** con cui i soci Signori [REDACTED] avevano deliberato l'esclusione dalla stessa dei soci [REDACTED], con riserva di ristoro dei danni cagionati alla società dalle condotte dagli stessi tenute, dichiarandone l'immediata esecutività.

A sostegno dell'esclusione erano stati contestati i seguenti comportamenti:

Alla Signora [REDACTED] e al sig. [REDACTED] :

- (1) essere stati licenziati per giusta causa il 17 febbraio 2020;
- (2) avere illegittimamente convocato il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, laddove l'articolo 23 dello statuto sociale concede tale possibilità al solo presidente;
- (3) avere partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, il cui verbale è inesistente in quanto mai trascritto sull'apposito libro dei verbali dell'organo amministrativo, senza avere fatto alcun riferimento alla nota di contestazione di siffatta convocazione del 27 marzo 2020 del Presidente Signore [REDACTED];
- (4) avere illegittimamente ammesso, con il suddetto verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, la Signora [REDACTED] a socia della [REDACTED] Società Cooperativa Sociale non in conformità del contenuto dell'articolo 5.8 dello statuto sociale;



(5) avere ammesso, con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, la Signora [REDACTED] a socia della [REDACTED] Società Cooperativa Sociale senza accertarne i requisiti di ammissibilità e senza specificare la categoria dei soci di ammissione;

Alla sola Signora [REDACTED] inoltre:

(6) avere illegittimamente convocato l'assemblea dei soci del 20 aprile 2020 in mancanza di delibera in tal senso del consiglio di amministrazione, riservando l'art. 16.1 dello statuto sociale, tale possibilità all'organo amministrativo;

(7) avere convocato all'assemblea dei soci del 20 aprile 2020 la Signora [REDACTED], la quale non risulta iscritta nel libro dei soci ex art. 5.8 dello statuto sociale ed al verificarsi delle condizioni ivi previste e senza che siano trascorsi 90 giorni dall'iscrizione previsti dall'art. 18.2 dello statuto sociale per poter partecipare all'assemblea;

(8) avere convocato l'assemblea dei soci del 20 aprile 2020 in violazione dell'art. 16.2 dello statuto, fissando per lo stesso giorno la seconda convocazione;

(9) essersi indebitamente appropriata di alcuni beni di proprietà del comune di [REDACTED] e nella disponibilità della [REDACTED] Società Cooperativa Sociale più volte richiesti in restituzione.

Gli attori contestavano tutti i motivi di esclusione e deducevano l'illegittimità e la nullità assoluta ed insanabile della deliberazione, in quanto assunta con la partecipazione ed il voto dei soci Signori [REDACTED] senza la

preventiva convocazione, la partecipazione e la deliberazione anche dei soci [REDACTED]. Concludevano chiedendo dichiararsi la nullità ed in subordine dichiararsi l'annullabilità della delibera impugnata per inesistenza e/o mancanza di prova dei motivi addotti ai sensi dell'art 11 dello Statuto Sociale dell'art 2355 c.c. Per l'effetto chiedevano di essere reintegrati nel loro status di soci e in virtù della nullità ed infondatezza dei licenziamenti intimati, impugnati con separati giudizi, nelle loro mansioni lavorative.

Si costituiva [REDACTED] società cooperativa sociale, ripercorrendo le vicende che avevano portato all'esclusione degli attori e chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudice designato concedeva i termini di cui all'art 183 comma6 c.p.c. e rigettava le istanze istruttorie. Nel corso del giudizio la domanda di nullità del licenziamento impugnato veniva accolta con sentenza resa dal Tribunale di Benevento il 21.11.22. La causa all'udienza del



28.03.23 veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..

La domanda è fondata e deve essere accolta.

La società convenuta non ha prodotto in giudizio l'avviso di convocazione per la assemblea notificato ai Signori [REDACTED], che ha condotto all'adozione della delibera di esclusione impugnata: l'omissione di detto avviso è pacifica ed incontrovertita tra le parti, e costituisce un fatto non specificamente contestato (anzi, espressamente riconosciuto) che "il giudice deve porre a fondamento della decisione", ai sensi del generale principio sancito dall'articolo 115, primo comma, c.p.c..

Lo statuto societario art.1.2 n.4) prevede l'applicazione alla cooperativa delle norme in materia di s.r.l.

Ebbene l'articolo 2379 del Codice Civile, – applicabile anche alle società cooperative (cfr., *ex multis*, Tribunale di Milano, 12 marzo 2009, numero 3396), – sancisce la nullità della delibera *"Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea"*, invalidità che può essere rilevata d'ufficio dal giudice l'art. 2479, comma 5, c.c., precisa poi che «[o]gni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo». A parere del Collegio la disposizione di cui all'art 2479, comma 5 c.c. ha natura inderogabile .

Alla disposizione dettata all' art.2479, comma 5, c.c., infatti, può essere attribuita una duplice valenza: da un lato l'affermazione del diritto di manifestare la propria volontà sugli argomenti demandati alla competenza dei soci, e dall'altro quello, comunque connesso, di informazione dei medesimi.

Entrambe tali valenze sono strettamente connesse a profili qualificanti della s.r.l. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soci, basti pensare all'apertura concessa dal primo comma dell' art. 2479 ter , comma 5, c.c., che consente di scardinare la tradizionale scansione di competenze tra organo amministrativo e assemblea.

Il rilievo dell'informazione è invece reso evidente dal diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione sancito all'art 2476 comma 2 c.c. e dalla previsione dell'invalidità della decisione assunta in assenza assoluta di informazione di cui all'2479 ter c.c.. È allora chiaro che la disposizione si pone



quale fondamentale garanzia del diritto di partecipazione alla vita della società, il cui valore sembra reso ancora più forte dal principio della centralità del socio. In merito alle istanze fondamentali riconducibili alla norma si può inoltre osservare che essa è parte strumentale di un complesso di norme di tutela della posizione del socio, in particolare quello di minoranza, che vanno dal riconoscimento del diritto di recesso alle competenze spettanti ai soci in quanto tali, passando per la legittimazione del singolo socio all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari indipendentemente dal possesso di determinate quote del capitale sociale. Un complesso di norme dal quale traspare il particolare rilievo che deve essere riconosciuto alle regole che offrono tutela ai soci, per le quali autorevole dottrina ha inoltre ipotizzato l'esistenza di una presunzione di inderogabilità. Al diritto in parola sono dunque attribuibili istanze fondamentali che inducono a propendere per la sua inderogabilità.

L'inderogabilità dell'art 2479 comma 5 c.c. determina la nullità della clausola, che ad essa deroga, di cui all'art 11.2 dello statuto sociale della ██████████ Società Cooperativa Sociale, secondo il quale *"Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea."*

Sul punto in fattispecie analoga la giurisprudenza ha rilevato che *"la mancata considerazione della partecipazione del socio (della cui esclusione si discute) nel quorum costitutivo e deliberativo, come previsto nello statuto, non pare poter giustificare l'omessa convocazione del socio stesso, il quale non è neppure posto in condizione di esercitare il diritto di difesa avanti all'organo assembleare chiamato a pronunciarsi sull'esclusione."* (così, *ex pluribus* ed a titolo orientativo, Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 settembre 2020, in *Giurisprudenza Commerciale* 2021, 6, 1306).

La clausola statutaria regola, del resto, una particolare ipotesi di conflitto di interessi laddove in materia di s.r.l. l'art 2479 ter comma 2, c.c. che riproduce la disciplina dettata in materia di S.p.a. dall'art 2373, comma 1, c.c., si limita a prevedere la sterilizzazione del voto del socio in conflitto di interessi, postulando la sua convocazione in assemblea.



La clausola dell'articolo 11.2 della [REDACTED] – Società Cooperativa Sociale è, quindi, nulla nella parte in cui non consente al “socio della cui esclusione si tratta” “neppure il diritto di intervento in assemblea” per poter prendere posizione in ordine agli addebiti a lui contestati. Ne consegue che la delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso configura un vizio di assenza assoluta di informazione, che ne determina la nullità.

Va pertanto dichiarata la nullità della delibera della [REDACTED]
[REDACTED] del 18.04.20, di esclusione dalla compagine societaria dei soci [REDACTED]
[REDACTED].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Campese dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda e dichiara la nullità della delibera della [REDACTED]
[REDACTED] del 18.04.20, di esclusione dalla compagine societaria dei soci
[REDACTED]

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 4600,00 oltre spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15,000 % per spese generali con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Campese dichiaratosi antistatario

Napoli, 18 settembre 2023

Il Giudice Relatore
dott. Francesca Reale

Il Presidente
dott. Caterina di Martino

